



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2025, proposto da (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dagli avvocati B. G. M., M. M. e S. M. S., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(...),

(...)

nei confronti

(...) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati G. R. e F. E., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento Prot.Com81/9.07.2025 del (...), avente a oggetto l'accertamento «della mancata presentazione dell'Offerta Iniziale e non ammissione alle successive fasi di gara» nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi compreso il parere n. 3 del Collegio Consultivo Tecnico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio (...)

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 15 ottobre 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza n. 11/2025, (...) ha indetto una procedura competitiva con negoziazione, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della progettazione e realizzazione delle opere di sistemazione e fornitura di materiale rotabile per la Linea 2 della metropolitana di Torino, affidando l'attività di supporto tecnico, amministrativo e operativo della gara alla società (...)

In particolare, la procedura era suddivisa in tre fasi, gestite tramite la piattaforma *e-procurement* (...), aventi rispettivamente a oggetto la qualifica dei concorrenti, l'invito a presentare l'offerta iniziale e la presentazione di quella finale.

2. Il 13 febbraio 2025 la ricorrente ha presentato la sua domanda di partecipazione; il 27 maggio successivo è stata invitata a presentare la propria offerta iniziale entro le ore 12 del 1° luglio 2025 e nella seduta di gara del medesimo giorno è stato dato atto del mancato deposito della stessa.

3. Poiché ricorrente ha sostenuto di aver inviato la propria offerta, la stazione appaltante ha chiesto di produrre, entro il giorno successivo (2 luglio 2025), la prova del deposito, ossia la copia della notifica di avvenuto invio, che, in base alle Norme Tecniche di Utilizzo, doveva essere recapitata all'operatore economico; tuttavia, la ricorrente ha ribadito di aver inviato la documentazione ma che non aveva ricevuto alcuna comunicazione di tal genere.

4. Con ricorso, notificato e depositato il 16 luglio 2025, la ricorrente ha impugnato la propria esclusione, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare e adozione delle opportune misure cautelari monocratiche, perché asseritamente illegittima.

5. Il 17 luglio 2025 il Presidente di questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare della ricorrente e analoga decisione è stata presa dal Collegio all'esito dell'udienza camerale del 23 luglio 2025; l'ordinanza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

6. All'udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

7. Con il proprio ricorso la ricorrente censura la violazione degli articoli 3, 24, 41, 97 della Costituzione; 25, comma 2, del codice dei contratti pubblici; della *lex specialis* e, in particolare, dell'art. 1.1.1. dell'avviso di indizione della gara; del principio di ragionevolezza e del *favor participationis*, della buona fede e della tutela dell'affidamento; del risultato, della fiducia e del libero accesso al mercato nonché l'eccesso di potreste dell'amministrazione resistente.

A suo dire, infatti, essa avrebbe correttamente inviato l'offerta, come comprovato dagli *screenshots* allegati, ma il sistema si sarebbe limitato a rilasciare un mero *feedback* positivo, senza però inviare la comunicazione di conferma e, siccome non era indicato entro quanto tempo essa avrebbe dovuto essere recapitata, la concorrente non avrebbe effettuato alcun approfondimento ma avrebbe confidato nel buon esito della procedura.

Per la tesi in esame, quindi, la mancata visualizzazione dell'offerta deriverebbe da un malfunzionamento del sistema, con conseguente applicazione degli artt. 25, comma 2, del d.lgs. 36/23 e 1.1. dell'avviso di indizione della gara, a mente dei quali le stazioni appaltanti devono assicurare la partecipazione di tutti gli operatori interessati anche in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche. Senza contare che l'esclusione della concorrente si porrebbe altresì in contrasto con il principio di buona fede.

A ciò si aggiungerebbe anche l'irragionevolezza del parere del Comitato consultivo tecnico, che si sarebbe limitato a recepire acriticamente le conclusioni del gestore della piattaforma, senza effettuare alcun approfondimento istruttorio.

8. Il ricorso è infondato.

Come noto, l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/23 prescrive che «*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento*».

Sul punto, la giurisprudenza ha tuttavia evidenziato che «*il caricamento tempestivo della documentazione sulla piattaforma telematica costituisce prestazione doverosa rientrante nella categoria delle obbligazioni di risultato, rispetto alle quali la parte obbligata può considerarsi adempiente solo eseguendo oggettivamente la prestazione a cui è tenuta (consistente nella specie nel caricamento dei documenti richiesti nel sistema informatico a ciò dedicato) e può liberarsi dalle conseguenze giuridiche del ritardo soltanto provando che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"* (arg. ex art. 1218 cod. civ.)» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 luglio 2025, n. 13209).

Per quanto attiene, nello specifico, all'onere della prova imposto alle parti, è stato chiarito che «*il principio di vicinanza della prova impone un onere di allegazione all'Amministrazione, che essa ha soddisfatto nei termini esposti (ndr. file log e relazione sul funzionamento della piattaforma, forniti dal gestore della piattaforma stessa)*» (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857).

Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie in quanto il malfunzionamento della piattaforma è stato meramente asserito dalla ricorrente.

In particolare, essa si è limitata a sostenere che gli *screenshots* allegati dimostrerebbero che l'offerta sarebbe stata inviata con successo e ha tentato di corroborare le proprie affermazioni con una relazione tecnica del (...), il quale ha confutato l'idoneità dei *files* di log prodotti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema, giungendo ad affermare che «*La dichiarazione fornita dal gestore insieme al (o ai?) file di log forniti non*

solo non sono sufficienti a dimostrare che il portale non abbia avuto problemi o che la società Alstom non abbia completato la procedura d'invio ma sollevano anche alcuni dubbi circa la completezza e l'integrità del materiale fornito».

Tuttavia, a tali asserzioni si contrappone la relazione dello (...) il quale ha preso espressamente posizione sulle contestazioni del (...), evidenziando, in particolare, le modalità con cui ogni operatore economico viene identificato univocamente e il fatto che dall'analisi dei files di log, che è stata effettuata in modo capillare (comprensiva anche dei files Apache, indicati dal consulente della ricorrente), emergerebbe anche che «durante l'intero periodo osservato la piattaforma ha registrato un uptime del 100%, senza interruzioni o anomalie, a conferma dell'assenza di disservizi lato sistema».

Inoltre, al contrario di quanto affermato dal consulente della ricorrente, la CDN gratuita, asseritamente priva di garanzie di continuità o SLA, svolgerebbe mere funzioni accessorie e che «Le macchine virtuali utilizzate per l'erogazione della piattaforma (...) sono integralmente dedicate al servizio stesso e non ospitano alcun altro sito o applicazione».

Per tali ragioni, il consulente ha concluso affermando che «l'Operatore Economico ha regolarmente effettuato il caricamento del file identificato dall'hash SHA256 3d971db88602ea1fb343ecb9252bf2aaca7f21a96e5110c85cc9dbefb59bcb8, relativo alla richiesta formulata dalla Stazione Appaltante per "Offerta iniziale: relazione unitaria (par. 3 Lettera di Invito)", alle ore 10:02:00 del 1° luglio 2025» ma non ha mai effettuato la successiva operazione di invio.

A quanto esposto occorre, poi, aggiungere che l'efficacia probatoria dei files di log è stata oggetto di un'approfondita riflessione giurisprudenziale, all'esito della quale è stato affermato che «I files di log della piattaforma telematica (c.d. giornale di bordo) sono dei registri informatici contenenti il dettaglio degli accessi (c.d. chiamate) e degli eventi occorsi. I files di log, in particolare, sono costituiti dalla registrazione sequenziale e cronologica da parte del sistema informatico delle operazioni effettuate da un utente o da un amministratore ovvero anche dalla registrazione delle operazioni compiute in automatico da un sistema e costituisce una sorta di "registro degli eventi"» (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857) e consentono, pertanto, di avere conoscenza delle attività eseguite dagli operatori economici e dalla stazione appaltante che hanno interagito con il sistema.

Inoltre, con specifico riferimento alla loro attendibilità, è stato precisato che qualora l'amministrazione depositi «i file log, ossia report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico nel periodo di interesse, da cui risulta l'assenza di anomalie o malfunzionamenti della piattaforma prescelta per la gara, è da ritenersi dimostrato il corretto funzionamento della piattaforma durante le operazioni di caricamento della domanda e il ritardo, anche se esiguo, è pertanto da imputare al concorrente, che correttamente viene quindi escluso dalla gara» (ex multis cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 e giurisprudenza ivi richiamata).

A ciò si deve aggiungere che anche le schermate (screenshots) prodotte dalla ricorrente, esattamente come i metadati analizzati, si limitano a certificare che la ricorrente ha caricato l'offerta ma non che essa non sia stata inviata per sua negligenza e non per un malfunzionamento del sistema, come del resto confermato anche dai codici Hash (SHA256).

La negligenza dell'operatore economico è altresì dimostrata dal fatto che esso non si è neppure attivato quando non ha ricevuto la comunicazione di conferma, come prescritto dalle norme tecniche di utilizzo. In esse era, infatti, chiaramente evidenziato che dopo aver generato l'offerta e caricata tutta alla documentazione richiesta nelle apposite "buste", «il Sistema rende disponibile il pulsante INVIA che consente all'operatore economico di inoltrare la propria partecipazione alla gara. Un alert "Offerta non inviata" segnala che la partecipazione alla gara non è ancora stata inviata», con la precisazione che «il solo caricamento della documentazione non è sufficiente ai fini della partecipazione. L'inoltro della partecipazione alla gara avviene esclusivamente effettuando l'operazione di invio dell'offerta. In assenza, nessuna partecipazione perviene alla Stazione Appaltante».

Inoltre, la previsione de quibus prescriveva che, qualora tutte le attività siano state correttamente effettuate, «Una notifica di avvenuto invio viene recapitata all'operatore sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata» e che «Solo quando visualizza tale messaggio e ha ricevuto la notifica, l'operatore economico può considerare inviata la propria istanza».

Ebbene, è del tutto evidente che in caso di mancato ricevimento delle comunicazioni de quibus, un operatore economico mediamente diligente si sarebbe dovuto attivare immediatamente e non attendere lo scadere del termine previsto per la presentazione dell'offerta. Né tale negligenza può in alcun modo essere giustificata dall'asserzione difensiva secondo cui «i documenti di gara non hanno precisato in quanto tempo

il suddetto messaggio di conferma sarebbe dovuto arrivare e, pertanto, Alstom, in buona fede, ha ritenuto che l'offerta fosse stata caricata e ricevuta dalla Stazione Appaltante» (cfr. pag. 6 del ricorso).

Senza contare che, a prescindere dal ricevimento delle menzionate comunicazioni, la ricorrente non ha neppure prodotto la videata con la dicitura «*La partecipazione è stata ricevuta con successo*» ed è, pertanto, verosimile che essa non sia mai apparsa.

Priva di pregio è, poi, l'asserzione difensiva secondo cui l'offerta, anche se non correttamente inviata sarebbe comunque nella disponibilità della stazione appaltante in quanto alle affermazioni della ricorrente e del suo tecnico di fiducia si contrappongono quelle della stazione appaltate e del proprio consulente, le quali dimostrano invece che il mancato invio fa sì che l'offerta non entri nella disponibilità dell'amministrazione, affermazione che è del tutto in linea con il contenuto della *lex specialis* di gara che, come visto, prevede espressamente che «*il solo caricamento della documentazione non è sufficiente ai fini della partecipazione. L'inoltro della partecipazione alla gara avviene esclusivamente effettuando l'operazione di invio dell'offerta. In assenza, nessuna partecipazione perviene alla Stazione Appaltante*».

9. In conclusione, poiché la ricorrente non ha dimostrato, neppure in via indiziaria, che la sua mancata partecipazione è dovuta a un malfunzionamento del sistema, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per quanto riguarda i rapporti tra ricorrente e resistente mentre possono essere integralmente compensati con la società (...), alla luce del contenuto meramente formale delle proprie difese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della (...), che quantifica in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti della controinteressata (...)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Luca Pavia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Pavia

IL PRESIDENTE

Raffaele Prosperi

IL SEGRETARIO